Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 17 novembre 2026

Circolare n. 265/2026

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Tributi – Dogane – Conversione del *DL Carburanti novies* – Proroga riduzione temporanea aliquote accise, ulteriore finanziamento ed estensione temporale del credito d'imposta acquisto gasolio e rinvio del contributo sui pacchi di modico valore – Decreto legge 17.9.2026, n.162, come convertito dalla Legge 13.11.2026, n.209, su G.U. n.267 del 16.11.2026.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge cd *Carburanti novies*, di cui si illustrano di seguito le misure di interesse per il settore.

È stata confermata la proroga della riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa (al netto dell'IVA) per il periodo dal 18 settembre al 5 ottobre scorsi, con le seguenti modalità:

- per il periodo dal 18 settembre al 25 settembre:
  - 10 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 572,90 euro per mille litri);
  - 4,45 centesimi al litro per l'HVO sostenibile (da 617,40 a 572,90 euro per mille litri);

- per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre:
  - 5 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri).

Per quanto riguarda l'ulteriore autorizzazione di spesa e la proroga temporale del credito d'imposta relativo ai costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto per l'acquisto di gasolio, è intervenuto il DL n. 193/2026 (cd. *DL Autotrasporto*, attualmente in corso di conversione parlamentare), che ha modificato la disciplina introdotta dal DL n.162/2026, modificandone l'orizzonte temporale e rafforzando la dotazione finanziaria. Tale intervento si inserisce nell'ambito degli impegni assunti dal Governo nei confronti delle Associazioni rappresentate nel Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto, in risposta alle criticità determinate dall'aumento dei costi energetici.

Infine, è stato abrogato l'art.4 che, come è noto, aveva previsto il rinvio all'1 dicembre 2026 del contributo amministrativo di 2 euro da applicare alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE in quanto il *DL Autotrasporto* ne ha previsto il rinvio all'1 gennaio 2027; peraltro, nel disegno di legge di bilancio 2027 (attualmente in fase di discussione alla Camera dei Deputati) ne è stata prevista l'abolizione definitiva.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 254/2026 e 223/2026
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.267 del 16.11.2026

LEGGE 13 novembre 2026, n. 209
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonche' in materia fiscale.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162
Testo del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, coordinato
Con la legge di conversione 13 novembre 2026, n. 209, recante:
«Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonche' in materia fiscale.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal per durante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale

Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

b) dal 26 settembre 2026 al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4.

5.

******** OMISSIS ********

FINE TESTO